



Ente di Diritto Pubblico
Legge Regionale N.20 del 3 Agosto 1999 e S.M.I.

DELIBERA N. 453 del 02/12/2020

IL DIRETTORE GENERALE

assume la seguente deliberazione

Oggetto: Approvazione del Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Allegati N° 2

- (OdG_5_Regolamento_In.pdf)
- (19.03.2019 - COORDIN.pdf)

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Angela De Fazio

Si attesta la regolarità dell'atto.

Il Direttore Generale

Dott. Domenico Pappaterra

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in ordine all'impegno assunto ai sensi dell'art. 5, punto 5.1 dell'allegato 4/2 del d.lgs.118/2011.

**Il Dirigente del Servizio Contabilità
Gestione del Bilancio**

Dott. Antonio Calli

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- Il D.Lgs. n 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;
- La Legge Regionale 3 agosto 1999, n° 20 e ss.mm.ii., con la quale è stata istituita l'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria;
- Il Regolamento di organizzazione dell'Arpacal approvato con la D G.R. n. 43 del 08/02/2018;
- La D.D.G. n. 305 del 04/07/2019 di presa d'atto della D.G.R. n. 229/20189 e del D.P.G.R. n. 75/2019, recanti l'individuazione del Direttore Generale dell'Arpacal.

PREMESSO:

- che, ai sensi dell'art. 113, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. 50/2016:

“A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione”;

“L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale”;

“Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte

delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della [legge 24 giugno 1997, n. 196](#) o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori”;

RILEVATO:

- che è necessario provvedere all'attuazione della norma sopra detta e di conseguenza all'approvazione di un apposito Regolamento che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, ai fini di dotare l'ArpaCal di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi preventivati;

ESAMINATA:

- la proposta di Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche da parte dei dipendenti nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture ai sensi dei sopra citati commi 2, 3 e 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, redatta dai competenti uffici dell'Ente;

STABILITO:

- che il testo del Regolamento è stato approvato all'unanimità dai rappresentanti RSU nella riunione tenutasi in data 13 febbraio 2019 come risulta da verbale di pari data che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale;

RITENUTO:

- che il testo del Regolamento è conforme a quanto previsto dalla legge e meritevole di approvazione in quanto disciplina tutti gli aspetti della materia in modo esaustivo e corrispondente alle esigenze dell'Agenzia;

DELIBERA

Per quanto detto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di approvare il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche da parte dei dipendenti nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture, redatto ai dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente Regolamento alle OO.SS. di categoria, alla RSU e all'ufficio competente per la pubblicazione sull'albo pretorio on-line dell'Agenzia, nella specifica sezione "Amministrazione Trasparenza;
3. di dichiarare la immediata esecutività della presente delibera ai sensi della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Domenico Pappaterra

Parere espresso per quanto di competenza o informativa preventivamente ricevuta

Esprime Parere Favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Antonio Calli

Esprime Parere Favorevole

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Dott. Michelangelo Iannone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

REGOLAMENTO

per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113 e s.m.i.)

INDICE

Art.	Descrizione
1	Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Ripartizione del fondo incentivante
2	Fondo per l'innovazione
3	Personale partecipante alla ripartizione del fondo
4	Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo
5	Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato
6	Onere per l'iscrizione professionale
7	Assicurazioni
8	Disposizioni Varie
9	Rinvio
10	Collegio di raffreddamento dei conflitti
11	Entrata in vigore e forme di pubblicità

Articolo 1
COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016 e s.m.i.
RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., è costituito ed alimentato da una somma pari al **2%** complessivo dell'importo posto a base di gara di **ciascuna** opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura.
2. **L'80%** (ottanta per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'1,60%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento. Ai sensi del comma 3 del richiamato art. 113 del D.Lgs. n. 50/2017 e s.m.i., gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione;
3. **Il 20%** (venti per cento) del fondo come sopra computato, (pari **all'0,40%** dell'importo posto a base di gara) costituisce fondo per l'innovazione ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. così come riportati al successivo articolo 2.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sulle somme a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura.
5. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 2, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
PROGRAMMAZIONNE	10	Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione e Redazione del Programma Triennale Lavori Pubblici	10
VERIFICA PROGETTI	10	Attività di verifica progetto	5
		Validazione del progetto	5
FASE DI GARA	10	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni della Commissione di gara e di segreteria	10
FASE ESECUTIVA	30	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di cantiere)	15
		Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	5
		Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	5
		Collaudo Statico	5
RUP/ UFFICIO DEL RUP	40	RUP (Qualifica Dirigenziale)	0
		RUP e/o suoi Supporti (Espropri, Supporti tecnici e amm.vi)	40
Totali	100		100

PER SERVIZI E FORNITURE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
PROGRAMMAZIONE	5	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	5
FASE DI GARA	15	Predisposizione e controllo della documentazione/atti per procedure di gara, comprese quelle da espletare attraverso la piattaforma elettronica di CONSIP con l'ausilio degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla stessa per la P.A. e funzioni di segreteria	15
FASE ESECUTIVA	35	Direzione Esecuzione del Contratto (DEC) e suoi Supporti	25
		Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	5
		Verifica di conformità	5
RUP/ UFFICIO DEL RUP	45	RUP (Qualifica Dirigenziale)	0
		RUP e/o suoi Supporti (Tecnici ed amm.vi)	45
Totali	100		100

6. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
7. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
8. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale con firma di provvedimenti avente valenza esterna, ecc., svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano il sub procedimento stesso con sottoscrizione degli stessi.
9. Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi del RUP del DL e del DEC viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al **35%** della corrispondente aliquota. La restante quota (del 65%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica (se il RUP, DL, o DEC coincide con qualifica Dirigenziale, anche la quota del 65% va ai Supporti). Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica, la totalità della quota viene erogata alla struttura competente, da ripartire tra i dipendenti alla stessa assegnati a cura del Direttore/Dirigente della stessa.
10. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del RUP, sulla base della natura, della partecipazione attiva del/i collaboratore/i. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (di cui alla colonna 3) detratta della quota assegnata ai collaboratori.
11. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 del suddetto art. 113;

Le firme autografe possono essere sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39

Via Lungomare – Loc. Mosca (Zona Giovino - Porto) – 88100 Catanzaro – tel. 0961.732500 – fax 0961.732544

P. IVA 02352560797 www.arpacal.it

12. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto dell'Agenzia, può essere riconosciuta, su richiesta della medesima una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 del citato art. 113;
13. Nel caso disciplinato dal precedente comma la ripartizione della quota di incentivo per le altre attività incentivate verrà calcolata sulla differenza tra la quota calcolata ai sensi del comma 2 del presente e la quota riconosciuta alla centrale di committenza. In tale ipotesi l'entità dell'incentivo residuo, così calcolato, verrà ripartito proporzionalmente tra le altre attività.

Articolo 2

FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli e per la sicurezza informatica.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i. o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione della Direzione Scientifica.
5. Il dirigente competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il dirigente/funzionario apicale;

Articolo 3

PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO – ATTIVITA' DEL RUP

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 1.
2. Nel caso in cui nella fase di gara sia coinvolta una centrale di committenza ai sensi dei commi 13 e 14 dell'art. 1, la ripartizione interna della corrispondente quota di incentivo, sarà effettuato secondo il regolamento interno della medesima.
3. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile della struttura cui appartengono, se persona diversa, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati ed in caso di assenza delle figure competenti necessarie o indisponibilità, le stesse saranno individuate presso altre strutture dell'Agenzia, mediante specifica richiesta al Direttore/Dirigente delle medesime o attraverso pubblicazione di apposita manifestazione di interesse aperta a tutti i dipendenti interessati in possesso dei prescritti requisiti.
4. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla sicurezza e alla salute dei lavorativi;

Articolo 4

DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei medesimi, previa verifica della rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente incaricato.
2. La liquidazione degli incentivi è di competenza del Dirigente/Responsabile della Struttura che vi provvede sulla base delle note di liquidazione predisposte dal competente Responsabile Unico del procedimento.
3. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra la consistenza delle attività inizialmente ipotizzata e quella effettivamente effettuata da ciascuno dipendente incaricato si procederà all'adeguamento della percentuale del relativo incentivo da corrispondere.
5. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti incaricati sono liquidati in busta paga previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.

6. La liquidazione potrà avvenire con cadenza periodica quadrimestrale per tutte le attività specifiche definitivamente concluse con la seguente cadenza temporale:

ATTIVITA' ESPLETATE E LIQUIDATE	EROGAZIONE IN BUSTA PAGA
Gen – Feb – Mar – Apr	MAGGIO
Mag – Giu – Lug - Ago	SETTEMBRE
Set – Ott – Nov - Dic	GENNAIO

Articolo 5

DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - A) Incremento di costo dell'opera appaltata;
 - B) Incremento dei tempi di esecuzione;
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

Dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento – I_r sempre ≥ 0)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;

- c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.
6. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Articolo 6

ONERE PER L'ISCRIZIONE PROFESSIONALE

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

Articolo 7

ASSICURAZIONI

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione."
5. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 8

DISPOSIZIONI VARIE

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
2. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Direzione Generale. Sono capacitati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:
- a) Il Commissario Straordinario/ Direttore Generale;
 - b) la R.S.U.;
 - c) Dipendenti interessati non inferiore a n. 5;
 - d) I Dirigenti/funzionari apicali delle Strutture competenti per materia;

Articolo 9

RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 10

COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:
 - a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
 - b) Dirigente/funziario apicale della Struttura interessata;
 - c) Rappresentante della R.S.U.;
 - d) Commissario Straordinario/Direttore Generale o suo Delegato.
2. Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.
3. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Articolo 11

REVISIONI PERIODICHE DEL REGOLAMENTO

1. Di norma il presente regolamento sarà oggetto di revisione con cadenza biennale al fine di recepire tutte le indicazioni ANAC e della giurisprudenza amministrativa e contabile che normalmente si sviluppano sul tema (incluse le eventuali modifiche normative) e comunque ogni qualvolta tali eventuali modifiche normative né impongono l'adeguamento.

Articolo 12

APPLICAZIONE, ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture pubblici relativi alle procedure individuate nella pianificazione dei lavori, servizi e forniture e comunque eseguiti

dall'Amministrazione, per i quali il bando o l'avviso sono stati pubblicati o la lettera di invito è stata trasmessa, successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture pubblici per i quali il bando o l'avviso sono stati pubblicati o la lettera di invito è stata trasmessa, dopo il 18 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie ed esclusivamente per le attività incentivate, per le quali sono disponibili i corrispondenti importi sul capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi o forniture.
3. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione sull'albo pretorio on-line dell'Agenzia, nella specifica sezione "Amministrazione Trasparenza".-